

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 491 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 26

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 30

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 e abb. (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione*) 32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Atto n. 491.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento ricor-

dando come esso rechi la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010 e richiamando le vicende attinenti al differimento del termine dell'esercizio di tale delega prima da parte dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012 e, quindi, dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131. Nel dare conto analiticamente del contenuto della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva in primo luogo che il processo di riorganizzazione della Croce rossa italiana previsto dalle norme in esame è disposto in attuazione di un'originaria norma di delega alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Fa presente che, secondo la relazione tecnica allegata, il provvedimento è complessivamente destinato a determinare invece effetti di risparmio, tenuto conto che il processo di trasformazione della Croce rossa italiana da ente pubblico ad associazione privata è connesso, tra l'altro, ad

una riduzione nel tempo del contributo pubblico e all'attivazione di misure di razionalizzazione della spesa per il personale. Di tali effetti di risparmio la relazione tecnica fornisce un'indicazione quantitativa: 42,6 milioni di euro, a decorrere dal 2016, in relazione alla riduzione del contributo. Osserva in proposito che, in mancanza di procedure di verifica e di contabilizzazione a consuntivo dei risparmi, non si dispone di un presidio a garanzia della realizzazione effettiva della indicata riduzione di spesa. Sempre con riferimento alle riduzioni di spesa attese dal provvedimento, ritiene che andrebbero acquisiti elementi più puntuali in ordine alla dinamica della contribuzione pubblica prevista per gli esercizi 2013-2015. Tali elementi appaiono rilevanti per il calcolo dei risparmi da conseguire a decorrere dal 2016. Infatti, mentre la relazione tecnica assume come parametro il contributo ordinario di funzionamento erogato dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, l'articolo 8 utilizza come esercizio di riferimento per il calcolo delle riduzioni di spesa l'anno 2014 ed applica alla relativa dotazione finanziaria percentuali di riduzione diverse rispetto a quelle indicate dalla relazione tecnica con riferimento all'esercizio 2012. Andrebbe quindi chiarita la coerenza – sotto il profilo degli effetti di risparmio da conseguire – delle metodologie di calcolo che vengono indicate, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal testo dell'articolo 8. Ciò premesso, osserva che il provvedimento è dotato di una clausola generale di invarianza finanziaria. Ai fini della verifica dell'ipotesi di invarianza finanziaria, andrebbero peraltro forniti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, ulteriori elementi in merito ai profili attuativi della riforma, con particolare riguardo agli aspetti di seguito indicati. In merito ai costi del personale, fa presente che l'articolo 6 dispone che la quota di contributo del Ministero dell'economia erogata annualmente alla Croce rossa italiana e quindi all'Ente – corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilità

da altra amministrazione – sia corrisposta in favore dell'amministrazione di destinazione nella misura di un terzo e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Andrebbero forniti elementi volti a comprovare la possibilità per l'amministrazione di destinazione di far fronte agli oneri per il predetto personale sia durante il suindicato periodo, sia successivamente, tenendo conto del trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti interessati. Più specificamente, pur assumendo l'ipotesi di neutralità delle procedure sui saldi complessivi della pubblica amministrazione, ritiene che andrebbero chiariti gli eventuali riflessi sul bilancio dello Stato derivanti dalla riallocazione del personale in questione per i casi in cui sia previsto il transito presso amministrazioni statali. Analogamente andrebbero chiarite le modalità per il passaggio di personale della Croce rossa italiana presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza che si determinino oneri aggiuntivi per gli enti interessati e senza pregiudizio per i piani di rientro dai deficit in atto. In generale, in relazione alle previste procedure di mobilità e a quelle di assunzione presso altre amministrazioni, pur rilevando che queste ultime sono ammesse dal testo soltanto nei limiti di assunzioni già programmate e con disponibilità di risorse già assicurate, andrebbero acquisiti elementi volti comunque ad escludere l'eventualità di oneri collegati ad un « assorbimento » nel comparto della pubblica amministrazione di personale che dovesse risultare eccedente il fabbisogno della costituenda Associazione e non ricollocabile presso pubbliche amministrazioni nel rispetto dei vincoli prima indicati. Sempre in materia di personale, ritiene che andrebbero fornite precisazioni circa il contenzioso in atto, cui fa riferimento la documentazione allegata alla relazione tecnica, relativo al personale assunto a tempo determinato, atteso che, in caso di esito sfavorevole per la Croce rossa italiana, gli eventuali riflessi finanziari avrebbero carattere permanente. In merito alla procedura di ripianamento dell'indebitamento pregresso

della Croce rossa italiana, che in base all'articolo 4 dovrà essere posta in essere dal Commissario e, successivamente, dall'Ente entro il 31 dicembre 2015, rileva che appaiono utili indicazioni riguardo ai seguenti profili. Come rilevato dalla relazione tecnica e dal relativo allegato tecnico, il bilancio consuntivo 2011 approvato dall'Ente evidenzia una serie di deficit di specifici Comitati, per un totale di 51 milioni di euro, che, a livello di bilancio consolidato, vengono compensati da altri Comitati, ma che impongono, in sede di liquidazione dell'ente, il ripiano delle predette esposizioni. Ritiene che andrebbe in primo luogo chiarito se, per effetto della disciplina in esame, possano determinarsi effetti, sia pur di carattere provvisorio fino al termine della procedura di ripiano, sulla consistenza del debito pubblico: ciò in considerazione del fatto che attualmente, in base al relativo elenco ISTAT, sembrerebbe ricompreso nell'aggregato delle pubbliche amministrazioni – rispetto alle quali è calcolato lo *stock* di debito – soltanto la Croce rossa italiana-Comitato nazionale, mentre dai dati forniti dalla relazione tecnica risulta che le esposizioni debitorie da ripianare riguardino le strutture territoriali della Croce rossa italiana. Fa presente che andrebbero inoltre fornite precisazioni circa il previsto utilizzo, per il ripiano dei debiti, della « quota vincolata dell'avanzo accertato dall'amministrazione » e circa i relativi effetti sui saldi. Ricorda in proposito che la relazione tecnica fa riferimento alla circostanza che è in corso una « verifica più incisiva al fine di completare in breve tempo la ricognizione dei residui, eliminare tutti quelli inesistenti e dare maggiore veridicità al risultato di amministrazione ». Infine, appaiono utili più dettagliate indicazioni riguardo alla consistenza delle attività e del patrimonio immobiliare effettivamente utilizzabili per il predetto ripiano dell'indebitamento e di quello posto a garanzia di eventuali esigenze finanziarie connesse a procedure giurisdizionali in corso (articolo 4, comma 1, lett. *b*). Infatti la relazione tecnica fornisce indicazioni sulla ripartizione percentuale delle diverse tipo-

logie di cespiti, ma non offre informazioni, sia pure di massima, circa i presumibili valori di realizzo degli stessi cespiti e la prevista tempistica di incasso. Ritiene che l'acquisizione dei predetti elementi appare opportuna per una valutazione circa l'idoneità dei beni indicati a far fronte al debito pregresso e a quello potenziale collegato al contenzioso in atto, al fine di escludere l'eventualità di interventi di ripiano a carico del bilancio dello Stato, suscettibili di incidere sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Ulteriori indicazioni, infine, appaiono utili circa il prevedibile impatto della procedura di contenzioso riferita alla SI.SE SpA.

Con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, precisa inoltre che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che, con riferimento all'esercizio finanziario 2011, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa italiana ammontano a circa 103 milioni di euro e sono iscritte: nei capitoli 2265 e 9530 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; nel capitolo 1356 dello stato di previsione relativo al Ministero della difesa; nei capitoli 2420 e 3453 dello stato di previsione del Ministero della salute. Posto che la relazione tecnica quantifica, invece, in 180 milioni di euro il complesso dei contributi iscritti nel bilancio dello Stato da destinare alla Croce rossa italiana, appare opportuno acquisire dal Governo una ricognizione delle risorse al fine di verificarne l'entità complessiva. Riguardo all'articolo 9, recante la clausola di invarianza degli oneri, osserva che appare opportuno modificare la rubrica in maniera più conforme alla prassi vigente.

Conclusivamente, considerata la rilevanza del provvedimento anche sotto il profilo finanziario, segnala l'opportunità di effettuare opportuni approfondimenti istruttori anche d'intesa con la Commissione affari sociali, esprimendo il proprio rammarico per il fatto che nella giornata odierna quella Commissione abbia svolto le audizioni del Commissario straordinario

della Croce rossa italiana e dell'Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, che avrebbero potuto utilmente essere svolte in forma congiunta. Segnala, da ultimo, che è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al quale sono allegate proposte emendative in parte ritenute accoglibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come i dati di bilancio dimostrino come, malgrado la Croce Rossa gestisca attività meritorie, la sua gestione finanziaria non sempre e non ovunque si sia rivelata efficiente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che, come emerge anche dalla relazione svolta dall'onorevole Marsilio, il provvedimento presenta notevoli complessità, con particolare riferimento alle questioni relative ai dipendenti ed alla gestione finanziaria della Croce Rossa. Ritiene pertanto necessario un ulteriore approfondimento e chiede un breve rinvio.

Massimo POLLEDRI (LNP), associandosi alle considerazioni del relatore in ordine all'esigenza di un'approfondita istruttoria sulle implicazioni del provvedimento, osserva come numerose criticità siano già emerse già nel corso del suo esame da parte della Conferenza unificata. Quanto ai singoli aspetti dello schema di decreto in discussione, osserva in primo luogo come vi sia un intreccio tra il finanziamento pubblico alla Croce rossa italiana e la previsione di convenzioni tra il medesimo soggetto e gli enti territoriali per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. Rileva, pertanto, l'esigenza di una più precisa finalizzazione delle risorse pubbliche attribuite alla Croce rossa alle funzioni ad essa assegnate, anche al fine di contenere le spese per la burocrazia centrale dell'Associazione. Associandosi alla richiesta del relatore, chiede inoltre al rappresentante del Governo di voler fornire più precise informazioni sulla stima dei risparmi derivanti dal riordino, osser-

vando che la separazione tra la nuova Associazione della Croce rossa italiana e l'Ente strumentale alla Croce rossa italiana sembra tesa a configurare tale ultimo ente alla stregua di una *bad company* alla quale conferire le passività di gestione dell'attuale Associazione. Per altro verso, ritiene necessario un approfondimento sulle spese di personale dell'ente, ritenendo che difficilmente potranno realizzarsi effettivi risparmi in questo settore, a meno di immaginare una drastica riduzione dei contratti a termine attualmente esistenti, che occupano lavoratori che spesso prestano servizio da oltre dieci anni. Reputa, inoltre, che debbano considerarsi con attenzione gli oneri derivanti da procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, considerando anche la sussistenza di un numero ingente di cause nelle quali la Croce rossa italiana è risultata soccombente in sede di appello. Quanto, poi, alla destinazione degli immobili dell'Associazione, rileva come essi in molti casi siano frutto di lasciti e di donazione e potrebbe risultare difficile una loro alienazione, dovendosi peraltro verificare la destinazione degli eventuali proventi. Più in generale, si interroga sull'utilità complessiva dell'operazione di riordino e separazione dell'ente, ricordando come gli effetti del riordino operato nel 1980 siano stati complessivamente insoddisfacenti, e si chiede quindi se non sia opportuno non esercitare la delega conferita al Governo, che, per far fronte a situazioni di indebitamento peraltro riferite a precise aree del territorio nazionale, rischia di «gettare via il bambino con l'acqua sporca».

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, nel concordare con la richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, fa presente che i rappresentanti delle diverse componenti della Croce Rossa hanno fatto pervenire una proposta di modifica del provvedimento in oggetto, che merita, a suo avviso, la dovuta attenzione e, depositandola agli atti della Commissione, chiede al Governo di volerne valutare gli effetti finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 16.45.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2012.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, ricorda come, nella seduta del 1° agosto 2012, nella quale è stato avviato l'esame del provvedimento, il rappresentante del Governo avesse rilevato talune criticità di carattere finanziario dello stesso. In particolare, era stato evidenziato come gli articoli 25 e 26 della proposta di legge, volti ad istituire, rispettivamente, il « Repertorio dei condominii » e il « Registro degli amministratori di condominio », risolvendosi nell'attribuzione di nuovi compiti alle amministrazioni interessate, comportassero lo svolgimento di un'attività amministrativa la quale, a meno di non far gravare i relativi costi sui cittadini, determinerebbe l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara che il Governo si rimette alla valutazione politica della Commissione in ordine all'opportunità di sopprimere le disposizioni richiamate dal relatore ovvero

di modificarle nel senso prospettato. Esprime quindi parere favorevole sui restanti articoli del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come, in nome di una presunta semplificazione, si finisca al contrario per imporre ulteriori oneri burocratici per i cittadini, obbligando gli amministratori a fornire una serie di comunicazioni all'Agenzia del territorio. In merito alla possibilità di porre a carico dei cittadini le spese relative alla tenuta del repertorio dei condomini e all'accesso ai relativi dati, osserva come si intenda in tal modo imporre in maniera surrettizia nuove imposte, analoghe alle prospettate imposte sulle bevande gasate e sulle carte di identità. Al riguardo, esprime la contrarietà del suo gruppo verso ogni nuova imposta.

Lino DUILIO (PD), nel ricordare di aver seguito l'elaborazione del testo in discussione presso la Commissione di merito, in quanto presentatore di una delle proposte di legge abbinata al progetto di legge approvato dal Senato, evidenzia come i lavori sul provvedimento si siano protratti per quasi due anni e i temi da esso affrontati siano stati oggetto di approfondimento e di analisi in diversi convegni e sedi di discussione pubblica. Con specifico riferimento agli articoli 25 e 26, osserva come le disposizioni abbiano in primo luogo la finalità di assicurare maggiore trasparenza alle gestioni condominiali, contribuendo in questo modo anche all'emersione di transazioni economiche che spesso sfuggono ai controlli fiscali. Per altro verso, ritiene che l'articolo 26 costituisca una forma di garanzia per i cittadini che prima di conferire loro l'incarico potranno verificare i requisiti professionali degli amministratori di condominio, attraverso l'accesso ad un Registro pubblico al quale gli amministratori sono comunque liberi di iscriversi, in quanto l'iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio della relativa attività. Quanto ai profili più squisitamente finanziari, anche alla luce della propria esperienza professionale

nella pubblica amministrazione, osserva che non necessariamente il conferimento di una nuova funzione determina oneri per la finanza pubblica, specialmente se si considera che le amministrazioni pubbliche, ai sensi della legislazione vigente, non possono certo procedere a nuove assunzioni o incrementare le spese per il lavoro straordinario. A suo avviso, quindi, l'istituzione del repertorio e del registro non determinerebbe oneri finanziari, ma potrebbe al massimo determinare un incremento del carico di lavoro del personale pubblico, che spesso viene accusato di essere sovrabbondante o, comunque, sfaticato. Ritiene, quindi, che la sussistenza di nuovi oneri dovrebbe essere suffragata da più precisi elementi per la loro quantificazione, ribadendo che, a suo avviso, anche le previsioni dell'ultimo periodo del capoverso 71 dell'articolo 25 sono superflue sotto il profilo finanziario. In ogni caso, rileva che si pone un'esigenza di coordinamento tra il testo e la normativa vigente, al fine di tenere conto dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come i nuovi compiti posti a carico degli amministratori finiranno necessariamente per ripercuotersi in maggiori compensi e quindi in maggiori costi per i cittadini. Evidenzia inoltre come i compiti relativi alla istituzione ed alla tenuta del repertorio dei condomini e del registro degli amministratori, anche per i numeri estremamente rilevanti in questione, comporterebbero necessariamente costi a carico dell'amministrazione competente. Osserva quindi come le finalità di contrasto all'evasione fiscale evidenziate dall'onorevole Duilio possano essere perseguite anche attraverso l'obbligo di effettuare tutte le transazioni condominiali attraverso conti correnti postali o bancari accessibili alla Guardia di finanza. Lamenta inoltre come la nuova disciplina della figura dell'amministratore di condominio possa comportare un danno ai professionisti che svolgono anche tale attività mettendo a disposizione le proprie competenze. Osserva

infine come il repertorio dei condomini finirebbe per diventare un nuovo « grande fratello » invasivo rispetto alla vita dei cittadini.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alla istituzione del repertorio e del registro di cui agli articoli 25 e 26, ritiene che sarebbe stato preferibile affidare la tenuta dei due elenchi non tanto all'Agenzia del territorio, e quindi in prospettiva all'Agenzia delle entrate, che già affronta gravi difficoltà nella gestione dei dati catastali, quanto piuttosto agli enti locali. In proposito, anche alla luce della propria esperienza come amministratore locale, osserva come per gli uffici anagrafici si sia negli ultimi anni sensibilmente alleggerito il carico di lavoro derivante dall'attività di certificazione e, pertanto, sarebbe possibile affidare loro nuovi compiti senza aggravii finanziari. Rileva, del resto, che la collocazione di tali attività in ambito comunale appare ragionevole anche sul piano dei contenuti delle attività da svolgere, considerato il legame tra l'ente locale e i cittadini ed il frequente coinvolgimento dell'amministrazione comunale in controversie che coinvolgono i condomini. Sul piano finanziario, concorda con le considerazioni del collega Duilio sull'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, sottolineando come quando si procede a semplificazioni amministrative non si dispunga una contestuale riduzione delle risorse attribuite alle amministrazioni competenti, che pertanto dispongono di margini per far fronte al conferimento di nuovi compiti.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur condividendo le osservazioni di merito svolte dall'onorevole Duilio sull'opportunità dell'istituzione del repertorio dei condomini per ragioni di trasparenza e per incrementare la qualità delle notizie a disposizione dei cittadini, osserva come la Commissione debba concentrarsi sui profili di carattere finanziario. In proposito, evidenzia come il Governo abbia confermato la sussistenza di oneri per la finanza pubblica dall'attuale formulazione degli

articoli 25 e 26, rimettendo alla Commissione la scelta se sopprimere tali disposizioni ovvero riformularle ponendo a carico dei cittadini i relativi oneri. In proposito, rileva come non spetti alla Commissione una tale scelta e pertanto chiede al Governo di chiarire se, alla luce delle argomentazioni addotte dall'onorevole Duilio, sia possibile ritenere non onerose le richiamate disposizioni. In caso contrario, fa presente che il relatore sarebbe costretto a proporre la soppressione delle medesime, lasciando eventualmente alla Commissione di merito, ove non volesse aderire alla soppressione, la valutazione in ordine all'opportunità di trasferire gli oneri sui cittadini.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che allo stato non ritiene possano escludersi oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione degli articoli 25 e 26. Quanto alla scelta di porre tali oneri a carico dei cittadini, osserva che potrebbe essere utile acquisire una valutazione al riguardo da parte della Commissione di merito.

Lino DUILIO (PD) ribadisce come le disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 non siano, a suo avviso, suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Chiede quindi al Governo di volere dimostrare in maniera analitica l'insorgenza di tali oneri e precedere alla relativa quantificazione. Evidenza come le norme in esame non determineranno nemmeno oneri aggiuntivi a carico dei cittadini, poiché i nuovi compiti posti in capo agli amministratori non determineranno automaticamente maggiori compensi per i medesimi, essendo assolvibili in maniera molto semplice, peraltro in via telematica. In proposito, osserva come seguendo i ragionamenti critici svolti dai colleghi si dovrebbe ritenere onerosa per i condomini anche la disposizione, approvata su proposta del gruppo della Lega Nord Padania, che obbliga l'amministratore a predisporre il sito *internet* del condominio a richiesta dell'assemblea, mentre essa persegue, a suo avviso, meritorie finalità di trasparenza.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, alla luce del dibattito svoltosi, reputa opportuno un rinvio del seguito del suo esame al fine di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento, la Commissione aveva convenuto circa la necessità, al fine di poter pervenire all'espressione del parere di competenza, che l'Amministrazione interessata – nella fattispecie il Ministero dello sviluppo economico – predisponesse una nota tecnico-finanziaria volta ad evidenziare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le Camere di commercio derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame ovvero a quantificare eventuali nuovi o maggiori oneri per le stesse Camere per i quali andrebbe in tal caso individuata un'apposita copertura finanziaria. Al riguardo fa presente che è pervenuta alla Commissione una nota del Ministero dello sviluppo economico, della quale ha preso atto la stessa Ragioneria generale dello Stato, che dà conto della disponibilità del sistema camerale a svolgere, nell'ambito delle attuali risorse, gli adempimenti previsti dal provvedimento e a sostenere il conseguente maggior carico

di lavoro, senza che questo comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai nuovi compiti si farà infatti fronte attraverso processi riorganizzativi interni basati su competenze già esercitate dalle Camere di commercio, nonché su informazioni relative allo stato delle imprese già in gran parte in possesso delle stesse Camere.

Sottopone conseguentemente alla Commissione la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3970 e abb. recante disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha precisato come la procedura di certificazione del credito prevista dall'articolo 3 del provvedimento possa essere svolta dalle Camere di commercio con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente, e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 17.30.